



COMUNE DI CRESSA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 20 del 10-04-2021

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021 2023 E PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di aprile alle ore 11:00, nella sede comunale;

Previa convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. As. |
|-------------------|--------------|------------|
| Gattoni Mauro | Sindaco | Presente |
| Beltrame Giuseppe | Vice Sindaco | Presente |
| Pagani Massimo | Assessore | Presente |

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Lorenzi Dorella.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Omissis

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. *Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*
3. *Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*
4. *Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*
5. *Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
 - le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) *il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n°78, il quale testualmente recita: *"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n°300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n°276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n°118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è*

fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n°276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n°296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”;

Rilevato:

- che secondo gli orientamenti espressi dalle sezioni regionali della Corte dei conti “ il comando non è una assunzione di personale ma una forma di mobilità, di regola temporanea e che la relativa spesa non può essere peraltro assimilata a quella relativa ad una assunzione a tempo determinato rilevante ai sensi dell’art.9, co.28, del D.L. 78/2010, a condizione che la medesima spesa sia stata figurativamente mantenuta dall’ente cedente” ai fini del rispetto della citata disciplina, fermo restando che le spese sostenute per il personale comandato sono rilevanti ai sensi dell’art.1, co.557 296/2006 (“tetto di spesa”) per l’ente di destinazione e non per l’ente cedente; (Corte dei conti del Lazio - Deliberazione 91 del 25.06.2014 ed in tal senso Corte dei conti Toscana -Deliberazione 6/2012 e Corte dei conti Liguria - Deliberazione 7/2012);
- che la Legge n. 6/2019 prevede la possibilità di procedere alla sostituzione di un dipendente che cessa la propria attività già in corso d’anno, senza attendere l’annualità successiva;

Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità*”;

Richiamato altresì il testo dell’art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Valutato che la Legge n. 145 del 30.12.2018 ha disciplinato innovando l'utilizzo delle graduatorie concorsuali prevedendo la possibilità di accedere a graduatorie concorsuali fino a quelle approvate entro il 31.12.2018 secondo le modalità previste dal comma 362. Per le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dal 01.01.2019 la validità è determinata dalla disposizione di cui al comma 361 della medesima Legge;

L'art. 3, comma 1, della Legge 19.06.2019 n. 56 confermava che, a decorrere dall'anno 2019 si potesse procedere all'assunzione per una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato all'anno precedente e il comma 8 prevede che la Pubblica Amministrazione potesse bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

Dato atto che questa Amministrazione non è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 68/1999 in tema di collocamento obbligatorio di soggetti disabili ed appartenenti alle categorie protette;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n.165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 14/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;

Il comma 300 della Legge 30.12.2018 n. 145 prevede che si espletino concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Visto il comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 che stabilisce che, a decorrere dalla data individuata dal Decreto richiamato nello stesso comma, Decreto successivamente emanato che risulta essere il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17.03.2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

I comuni che si trovano, con le spese di personale, sotto il valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto TABELLA 1 possono incrementare le spese di personale nelle misure previste dalla TABELLA 2 che in relazione alla fascia demografica a cui appartiene il Comune di Cressa ai seguenti valori

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 23,0% | 29,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% |

Valutato che gli ultimi 3 rendiconti approvati a cui fa riferimento il Decreto 17.03.2020 (G.U. n.108 del 27.04.2020) all'art. 1, determinanti allo scopo di calcolare il valore soglia richiamato nella TABELLA 1 dell'art. 4, che per i Comuni con fascia demografica da 1000 a 1999 abitanti, è del 28,6%,

sono:

- Rendiconto anno 2019 approvato con D.C.C. n. 3 del 30.05.2020
- Rendiconto anno 2018 approvato con D.C.C. n. 4 del 20.04.2019
- Rendiconto anno 2017 approvato con D. C.C. n. 13 del 23.04.2018

Effettuato, come di seguito, il calcolo dell'incremento spesa di personale:

| Calcolo delle entrate correnti | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Entrate correnti | 2017 | 2018 | 2019 | Media del triennio |
| Titolo 1 | € 865.331,68 | € 883.693,02 | € 913.821,71 | € 887.615,47 |
| Titolo 2 | € 15.031,16 | € 25.871,29 | € 22.632,69 | € 21.178,38 |
| Titolo 3 | € 230.488,17 | € 243.485,54 | € 193.280,74 | € 222.563,38 |
| Totale entrate correnti | € 1.110.851,01 | € 1.153.485,54 | € 1.129.735,14 | € 1.131.357,23 |
| FCDE iniziale | | | € 47.401,00 | |
| Entrate correnti nette | | | | € 1.083.956,23 |

| Spesa del personale | |
|----------------------------|---------------------|
| Spesa del personale 2019 | € 350.095,27 |

| Incidenza spesa del personale/entrate correnti | |
|---|---------------|
| Incidenza spesa del personale/entrate correnti | 32,30% |

| Fascia demografica dell' Ente - Valori soglia percentuali | | |
|--|----------------------|--------------------------|
| Fascia demografica | Valore soglia | Soglia di rientro |
| Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti | 28,60% | 32,60% |

| Esito del test di verifica | |
|--|-----------|
| SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE | NO |
| SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE | NO |

| Spesa massima del personale teorica | |
|--|---------------------|
| Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente | € 310.011,48 |
| Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-)rispetto alla spesa 2019 | -€ 40.083,79 |

Vista la precedente tabella di calcolo, si viene a determinare un valore soglia del 32,30%, quindi al di sopra del valore soglia (28,60%) della TABELLA 1 del Decreto, non consentendo l'incremento della spesa di personale, rispetto alle spese sostenute nel 2019 che ammontano a € 350.095,27.

Tale valore è comunque al di sotto del 32,60% previsto nella TABELLA 3, superando il quale i Comuni devono intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

A decorrere dal 2025 i Comuni che si trovassero al di sopra del valore soglia della TABELLA 3 applicano un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il comma 3 dell'art.6 del Decreto prevede che i Comuni in cui il rapporto tra "Spesa del personale" e le "Entrate correnti" risulta compreso fra i valori soglia individuati dalla TABELLA 1 (28,60%) e dalla TABELLA 3 (32,60%) non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Visto il Decreto Rilancio 19.05.2020 n. 34, convertito in Legge 17.06.2020 n. 77, art. 247, 248, 249;

Visto il D.L. 30.12.2019 n. 162, convertito in Legge 28.02.2020 n. 8, che deroga alla norma dell'art.91 comma 4 del D. Lgs 267/2000, consentendo l'accesso a graduatorie vigenti per l'assunzione di personale in posti di nuova istituzione;

Dato Atto che la programmazione del personale relativa al triennio 2021 - 2023, è stata deliberata con deliberazione C.C. N.32 del 19.12.2020, all'interno del D.U.P., con la previsione di non operare alcuna assunzione nel corso dell'anno 2021;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 12 del 13.03.2021 si prendeva atto del collocamento a riposo del Dipendente Comunale Sig. Frasson Alberto, Operaio-Autista, inquadrato nella Cat. B3, Progressione economica B6, a far data dal 1^ Agosto 2021;

Al fine di confermare la dotazione organica in essere, (approvata con deliberazione C.C. N.32 del 19.12.2020) senza procedere ad incremento di personale, occorre provvedere alla sostituzione del suddetto dipendente, con una nuova unità a tempo pieno e indeterminato, Operaio-autista, Cat. B3, con decorrenza 1^ Agosto 2021.

Dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo 34 bis del D.Lgs. n.165/2001, non si ritiene di procedere all'applicazione dell'istituto della Mobilità, di cui all'articolo 30 del medesimo D.Lgs. n.165/2001, come consentito dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 56 del 22.07.2019.

L'assunzione avverrà pertanto, prioritariamente, con l'utilizzo di graduatorie vigenti presso altri Enti Locali per la medesima qualifica professionale o, in subordine, con l'indizione di un bando per l'espletamento di un concorso pubblico.

Pertanto, con la presente programmazione del personale 2021-2023, Piano assunzionale 2021, si conferma la dotazione organica dell'Ente come segue:

| Cat. | Posti coperti alla data Aprile 2021 | | Posti coperti Al 1^ Agosto 2021 | | Posti da coprire per effetto del presente piano | |
|---------------|-------------------------------------|----|---------------------------------|----|---|----|
| | FT | PT | FT | PT | FT | PT |
| Dir | | | | | | |
| D3 | | | | | | |
| D | 3 | | 3 | | | |
| C | 2 | | 2 | | | |
| B3 | 1 | | 0 | | 1 | |
| B | | | | | | |
| A | | | | | | |
| TOTALE | 6 | | 5 | | 1 | |

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Dr.ssa Morizio Chiara, in data 6.04.2021 (Parere n. 03/2021), acquisito agli atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, art. 3 comma 1, lettera B;

Acquisito inoltre il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, così come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, art.3 comma 1, lettera B;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la dotazione organica come segue:

| Cat. | Posti coperti alla data Aprile 2021 | | Posti coperti Al 1^ Agosto 2021 | | Posti da coprire per effetto del presente piano | |
|---------------|-------------------------------------|----|---------------------------------|----|---|----|
| | FT | PT | FT | PT | FT | PT |
| Dir | | | | | | |
| D3 | | | | | | |
| D | 3 | | 3 | | | |
| C | 2 | | 2 | | | |
| B3 | 1 | | 0 | | 1 | |
| B | | | | | | |
| A | | | | | | |
| TOTALE | 6 | | 5 | | 1 | |

2. Di approvare il Piano assunzionale per l'anno 2021 che prevede la sostituzione del dipendente Operaio-Autista, inquadrato nella Cat. B3, Progressione economica B6, a far data dal 1^ Agosto 2021.

A tal fine, dopo l'espletamento della procedura di cui all'articolo 34 bis del D.Lgs. n.165/2001, non si ritiene di procedere all'applicazione dell'istituto della Mobilità, di cui all'articolo 30 del medesimo D.Lgs. n.165/2001, come consentito dall'articolo 3, comma 8, della Legge n. 56 del 22.07.2019.

L'assunzione avverrà pertanto, prioritariamente, con l'utilizzo di graduatorie vigenti presso altri Enti Locali per la medesima qualifica professionale o, in subordine, con l'indizione di un bando per l'espletamento di un concorso pubblico.

^^^^^^

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Gattoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorella Lorenzi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Reg. pubb. N. 147

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio sul sito internet istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 Aprile 2021 e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Cressa, Lì 10 Aprile 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorella Lorenzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Cressa, Lì 10 Aprile 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorella Lorenzi

ESECUTIVITA'

- Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi, senza reclami
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____ per decorrenza dei
termini di cui al D.Lgs.18.08.2000 n. 267:

Cressa, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE